

Il nuovo regime forfettario ex art. 1 co. 9 della legge di bilancio 2019

Quando ho sentito parlare per la prima volta della legge che avrebbe modificato il previgente regime forfettario per professionisti e imprese devo ammettere che ho pensato dovesse essere considerata una sorta di risarcimento per chi, faticosamente e con rischi non indifferenti, decide d'iniziare un'attività d'impresa o una professione. Attività che non comportano tutele particolari, che spettano invece normalmente a chi ha un lavoro dipendente: indennità malattia, tfr, indennità di disoccupazione, pensione, infortuni sul lavoro, ecc; tutele o diritti che rappresentano per i lavoratori dipendenti un patrimonio importante.

Quando poi ho letto e approfondito le norme approvate dal parlamento ho cambiato idea. La legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2019) art. 1, commi dal 9 al 22, disciplina il nuovo regime forfettario.

Come funziona la legge!

Chiunque eserciti un'attività d'impresa o professionale in forma individuale (sono escluse le società di persone o di capitali) e ha realizzato nell'esercizio 2018 ricavi o compensi (professionisti sempre per cassa, imprese per cassa o per competenza, secondo le opzioni esercitate), per un ammontare non superiore ad euro 65.000 nel 2019 potrà essere tassato in modo forfettario, applicando al reddito imponibile, anch'esso calcolato in modo forfettario, un'imposta sostitutiva di Irpef, irap, Iva pari al 15%.

Chi aprirà una partita iva nel 2019, che non sia una mera prosecuzione di attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo precedentemente svolte, e non avrà esercitato nei tre anni precedenti un'attività d'impresa o una professione individuale, rispettando il limite massimo di ricavi o compensi di euro 65.000, potrà usufruire di una ulteriore agevolazione: l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà ridotta dal 15% al 5% per i primi cinque anni.

Le cause ostative all'adozione di questo regime agevolato sono:

- ✓ esercizio di attività sottoposte a regimi iva Speciali;
- ✓ attività prevalente di cessione di fabbricati o loro porzioni o terreni;
- ✓ attività prevalente di cessione di mezzi di trasporto nuovi;
- ✓ soggetti non residenti;
- ✓ partecipazione in società di persone;
- ✓ controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche, direttamente o indirettamente, riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (secondo il Mef bisognerà verificare l'effettiva correlazione);
- ✓ esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

Come nella precedente declinazione (art 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) il nuovo regime forfettario prevede che **il reddito imponibile lordo** sia calcolato applicando ai ricavi realizzati nell'esercizio un diverso coefficiente di redditività (immutato) secondo le diverse attività esercitate: professionali 78%, commerciali all'ingrosso 40%, intermediari del commercio 62%, servizi di alloggio e ristorazione 40%, ecc. Dal reddito imponibile lordo, così calcolato, potranno esseri dedotti i soli contributi obbligatori, individuando così la **base imponibile** su cui calcolare l'**imposta sostitutiva** di Irpef, Irap e iva dovuta, applicando l'aliquota **forfettaria del 15%**, aliquota inferiore all'aliquota Irpef minima attualmente vigente per il regime ordinario (23%).

Contropartita negativa di tale regime sarà l'impossibilità per il contribuente di dedurre i costi analitici sostenuti: dipendenti, ammortamenti, interessi passivi e altro.

Può essere d'aiuto un esempio.

Supponiamo di esaminare il caso di un avvocato che nel 2018 abbia incassato compensi inferiori a euro 65.000 e quindi possa accedere nel 2019 al nuovo regime forfettario e che nel 2019 incasserà complessivamente compensi per euro 50.000.

Nel 2019, per calcolare le imposte dovute, l'avvocato del nostro esempio dovrà applicare ai compensi lordi percepiti il coefficiente di redditività del 78% (22% sono i costi forfettizzati deducibili) determinando un reddito imponibile lordo di euro 39.000. Dal reddito imponibile lordo calcolato l'Avvocato potrà dedurre i contributi versati alla propria Cassa previdenziale (contributi pensionistici), che stimiamo in euro 5.655, (contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito imponibile lordo). Ciò premesso l'Avvocato dell'esempio avrebbe un reddito imponibile netto di euro di 33.345 da cui discenderebbe un'imposta sostitutiva dovuta di euro 5.002 e un reddito netto di euro 28.343.

Ipotizzando che lo stesso Avvocato scegliesse il regime ordinario e avesse per semplicità gli stessi costi analitici calcolati con il regime forfettario (22% dei ricavi) avremmo invece un risultato decisamente diverso.

La tabella di seguito riportata evidenzia le differenti riscontrate nell'esempio trattato tra i due regimi:

Avvocato	Nuovo regime forfait	%	Regime ordinario	
Compensi	50.000		50.000	
Costi forfait / analitici	-11.000	22%	-11.000	22% ipotesi semplificatrice
Reddito imponibile lordo	39.000		39.000	
Contributi cassa previdenza	-5.655	14,50%	-5.655	14,50%
Reddito imponibile netto	33.345		33.345	
Imposta sostitutiva/ ordinaria	-5.002	15%	-9.307	* irpef + addizionali Er
Reddito netto	28.343		24.038	
Risparmio fiscale regime forfait	4.305	-46%		

E' evidente che trattasi di una semplificazione.

Nell'esempio il vantaggio del regime forfettario rispetto a quello ordinario ammonta ad euro 4.305, con un risparmio per l'avvocato del 46%.

Occorre poi rilevare che il vantaggio per il regime forfettario cresce al crescere del reddito. Qualora infatti i costi analitici fossero inferiori a quelli forfettizzati o il contribuente avesse altri redditi di natura non professionale (fabbricati, dividendi, redditi di capitale, ecc.) il regime forfettario avrebbe il pregio di forfettizzare comunque il reddito sottoposto al regime agevolato, con evidenti vantaggi in termini di minori imposte dovute rispetto agli altri redditi tassati in modo ordinario.

Ciò evidenzia i numerosi problemi della nuova legge.

Come ho già detto, maggiore sarà il reddito del contribuente forfettario maggiore (più che proporzionale) sarà il vantaggio di chi potrà usufruire di questo nuovo regime rispetto a chi sarà costretto a quello ordinario. Questo perché le aliquote irpef per il regime ordinario restano progressive (5 aliquote dal 23% al 43%), mentre l'aliquota del regime forfettario è flat al 15%, senza dimenticare i vantaggi di non dover applicare le addizionali regionali e comunali e l'Irap da cui i soggetti al nuovo regime sono esclusi.

Esaminiamo nel dettaglio alcune nuove clausole di esclusione che non consentono l'adozione del nuovo regime forfettario e i conseguenti effetti distorsivi.

Non potranno accedere al nuovo regime forfettario i contribuenti che

1. siano soci di una società di persone (snc, sas, ecc.);
2. siano soci di una società di capitali di cui
 - 2.1. abbiano il controllo (semplificando più del 50% del capitale sociale, anche attraverso altri soggetti allo stesso riconducibili, sembrerebbe esclusa la fattispecie in cui il contribuente raggiunga il controllo sommando le quote dei familiari),
 - 2.2. la società operi nello stesso settore in cui il contribuente vorrebbe esercitare l'attività individuale.

Le condizioni 2.1. e 2.2. dovranno operare congiuntamente per escludere il contribuente dal regime forfettario.

Per cui il contribuente potrà accedere al regime forfettario quando posseda

~ il controllo di una o più società di capitali che operano in settori diversi da quello in cui lo stesso voglia esercitare l'attività individuale;

~ una quota non di controllo di una o più società che operano in settori identici a quello in cui lo stesso voglia esercitare l'attività individuale.

Un'altra clausola ostativa prevede che il contribuente non possa applicare alla propria attività individuale il regime forfettario qualora la stessa sia effettuata in via prevalente verso il proprio datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti.

In attesa di chiarimenti ufficiali questa causa ostativa sembra però limitata ai casi in cui la prestazione del contribuente esercitata verso il datore di lavoro sia esclusivamente di "lavoro subordinato", consentendo l'adozione del regime forfettario anche a tutti coloro i quali abbiano esercitato attività di lavoro para subordinato o di collaborazione (vedi l'esempio dell'amministratore più avanti declinato).

Vi sono dunque molti casi in cui i contribuenti potranno adottare per le proprie attività individuali il regime forfettario usufruendo delle agevolazioni previste senza che il legislatore lo abbia effettivamente voluto.

Facciamo alcuni esempi.

- ✓ un dirigente aziendale con qualsiasi reddito lordo (non c'è un limite massimo) potrà applicare alla propria attività individuale accessoria, professionale o d'impresa, il regime forfettario, sarà sufficiente che tale attività non sia esercitata in prevalenza verso l'ex datore di lavoro (il criterio di prevalenza non è spiegato ma si può presumere faccia riferimento al rapporto tra i ricavi generati con l'ex datore di lavoro e gli altri ricavi);
- ✓ un contribuente con redditi fondiari, di capitale, o altro (non ci sono limiti) potrà applicare alla propria attività individuale, professionale o d'impresa, il regime forfettario;
- ✓ un contribuente che possieda una quota non di controllo di una società d'ingegneria e che nel 2018 abbia percepito dalla stessa un compenso di amministratore di euro 65.000 lordo, tassato in via ordinaria, ma nel 2019 rinunci al compenso amministratore e decida di aprire una partita iva come ingegnere fatturando alla stessa società euro 65.000 potrebbe usufruire del regime agevolato se il compenso amministratore non sarà assimilato al lavoro subordinato". Attendiamo in questo senso eventuali istruzioni ministeriali;
- ✓ un pensionato (cosiddetto d'oro) che abbia una pensione di 5.000 euro netti al mese potrà aprire una partita iva e fatturare fino a euro 65.000 applicando il vantaggioso regime forfettario. Vale quanto già detto nell'esempio precedente nel caso in cui il contribuente presti l'attività verso la società di cui era in precedenza un lavoratore subordinato.

Vediamo poi alcuni effetti collaterali connessi al gettito complessivo e alla concorrenza.

I contribuenti forfettari, potenzialmente circa 900.000 (un bel numero), non avranno più alcun interesse a pretendere la fattura per gli acquisti connessi alla propria attività non potendo più dedurli dal reddito imponibile: mobili, arredi, auto, ristoranti, trasferte, ecc., né, in assenza di altri redditi significativi, chiedere il rilascio di fatture o ricevute per utilizzarle quali oneri deducibili: prestazioni del medico, del dentista, le spese per le ristrutturazioni edilizie, ecc.

I contribuenti, visto il vantaggio fiscale acquisito con il regime forfettario, faranno di tutto per cercare di rimanere sotto il limite di ricavi o compensi di euro 65.000 annui.

Faccio alcuni esempi:

- ✓ un Avvocato potrebbe fatturare il primo anno 65.000 e il secondo anno 1.000.000 avendo in ogni caso la possibilità di applicare il regime forfettario anche nel secondo esercizio. Il terzo anno potrebbe limitare nuovamente il proprio fatturato a euro 65.000 ritornando al regime forfettario, nel successivo esercizio (il quarto) potrebbe fatturare euro 1.000.000 applicando legittimamente il regime forfettario. Per raggiungere questo obiettivo sarebbe sufficiente accordarsi con i clienti chiedendo di essere pagato ogni due anni (regime di cassa);
- ✓ avvicinandosi la fine dell'esercizio, (ottobre / novembre), molti contribuenti fermeranno / freneranno la propria attività rinviando le prestazioni / cessioni all'anno successivo. Questa tecnica consentirà al contribuente di conservare il regime forfettario, con la conseguenza che il "nero" aumenterà;
- ✓ tra forfettari ci sarà una convenienza reciproca a sottofatturare: i cedenti / prestatori per rimanere nel limite, i cessionari / committenti perché non interessati al costo indeducibile.

Occorre infine rilevare che il regime forfettario presenta profili di distorsione della concorrenza.

Il fornitore forfettario fatturerà senza iva anche al cliente privato mentre quello in regime ordinario ovviamente non potrà farlo.

Occorre ricordare che i forfettari fattureranno senza addebitare l'iva al proprio cliente per cui si creeranno i seguenti problemi:

- ✓ creazione di una concorrenza sleale tra soggetti in regime forfettario e ordinario a causa del fatto che il contribuente forfettario, l'avvocato del nostro esempio, fatturerà senza iva anche ai privati mentre l'avvocato in regime ordinario fatturerà agli stessi clienti con Iva addebitando agli stessi un onere aggiuntivo del 22%: l'iva addebitata per rivalsa.
- ✓ una riduzione del gettito fiscale dovuta al mancato versamento dell'iva calcolata sul valore aggiunto generato dai soggetti forfettari (Iva non addebitata al cliente finale meno iva sugli acquisti non deducibile).

Spero che il Governo valuti attentamente gli effetti distorsivi sopra elencati, penso non voluti, mettendo mano ad alcune modifiche necessarie:

- eliminazione della possibilità di applicare il regime forfettario in presenza di altri redditi significativi;
- chiarire che la causa ostativa all'applicazione del regime forfettario operi qualunque fosse il rapporto di lavoro che legava il contribuente alla società verso cui lo stesso dal 2019 effettuerà le proprie prestazioni;
- sostituzione del concetto di società controllata con quello di collegata;
- valutazione dei problemi di concorrenza sleale tra contribuenti forfettari e ordinari per la diversa applicazione dell'iva ai clienti privati.